



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori GAMBA, GALLONE, SAIA e TOTARO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 2009**

Disposizioni in materia di professioni non regolamentate e delega al Governo in materia di gestione previdenziale delle medesime professioni

ONOREVOLI SENATORI. - Secondo l'ultimo rapporto del CENSIS il mondo delle professioni non regolamentate è attualmente rappresentato in Italia da 3,5 milioni di lavoratori - sia autonomi che dipendenti - che esercitano attività professionali non organizzate in albi e che contribuiscono in maniera considerevole allo sviluppo economico del Paese. Tali professioni sono espressione di un contesto dinamico in espansione, frutto del costante adeguamento alle esigenze mutevoli del mercato e al progresso scientifico e tecnologico, il numero dei cui occupati è destinato a crescere ancora di più nei prossimi anni.

L'importanza economica sempre crescente rivestita da queste professioni non trova però corrispondenza in una disciplina organica della materia, per cui la crescita impetuosa avvenuta in questi anni si è svolta sostanzialmente in assenza di regole, col duplice difetto di penalizzare i professionisti più seri e preparati e di offrire ai consumatori servizi non sempre corrispondenti a quelli effettivamente richiesti dal pubblico. Fin dalla XIII legislatura, nell'ambito di una riforma più generale delle professioni, si è tentato di fornire una disciplina organica a queste attività, con l'obiettivo di superare la differenza negativa che ci distingue dagli altri Stati europei e di sviluppare pienamente anche nel nostro Paese le attività professionali, secondo le linee guida fissate dalla Strategia di Lisbona per la realizzazione dell'economia della conoscenza.

Il presente disegno di legge mira pertanto ad istituire un sistema di regole che vada a vantaggio non soltanto delle professioni, che attraverso il riconoscimento ufficiale da parte dello Stato potranno essere svolte da soggetti giuridici finalmente individuati ed

organizzate in modo da garantire migliori *standard* qualitativi, ma anche della competitività del sistema e del cittadino consumatore, destinatario delle prestazioni fornite dai «nuovi» professionisti sulla base di un processo formativo certificato.

Il doppio livello di tutela trova legittima collocazione in un quadro generale caratterizzato dalla libera iniziativa economica, sancita dall'articolo 41 della nostra Costituzione, e dalle regole che presiedono al libero mercato.

Il principio della libera iniziativa economica privata è strettamente connesso al principio della libertà professionale, che ha ricevuto recente conferma nell'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Dalla configurazione di questi due principi discendono diverse conseguenze: innanzitutto, un professionista è libero di scegliere l'attività che intende svolgere; in secondo luogo, i poteri pubblici hanno l'obbligo di garantire l'effettivo esercizio di tale libertà, rimuovendo gli ostacoli che vi si frappongono.

L'esercizio della professione deve inoltre svolgersi in piena armonia con le regole della libera concorrenza. In tale contesto l'utente va inteso come consumatore, in virtù del proprio potere di scelta rispetto al ventaglio di prestazioni professionali offertegli. Il cittadino, pertanto, ha pieno diritto ad una tutela più estesa, che richiede innanzi tutto la facoltà di scegliere tra il maggior o vero di alternative possibili.

Da lungo tempo l'Italia ha previsto nel proprio ordinamento un sistema caratterizzato dalla ristretta legittimazione allo svolgimento delle professioni, ottenuta mediante la presenza di una riserva di legge, per determinati tipi di professioni tradizionali, il con-

trollo del cui esercizio è affidato ad organizzazioni di carattere pubblicistico, nella forma degli ordini e collegi professionali. È, viceversa, del tutto evidente che questo modello non può essere in alcun modo esteso al nuovo mondo delle professioni non regolamentate, che potranno superare le attuali condizioni nelle quali vengono svolte le corrispondenti attività soltanto accedendo ad un nuovo modello di disciplina. L'intento sotteso alla presente proposta è perciò quello di superare l'incertezza in cui ci si è dibattuti nelle passate legislature, per il voluto mantenimento di un legame tra i progetti di legge relativi alla riforma delle professioni ordinarie e la regolamentazione delle nuove professioni. Ma di recente il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva europea sulla qualifica professionale, all'articolo 26 ha individuato tra i soggetti ammessi alle piattaforme comuni anche le associazioni delle professioni non riconosciute, secondo una impostazione basata sul sistema di tipo «aperto».

Tale sistema è caratterizzato dall'estensione della legittimazione allo svolgimento delle attività professionali, basata sull'attestazione e la certificazione delle competenze, e della conseguente organizzazione della rappresentanza su base associativa, mediante strutture di diritto privato.

Questo secondo modello è, d'altronde, quello suggerito dall'Antitrust quale strumento idoneo a soddisfare l'esigenza di regolamentazione delle nuove professioni. Non ravvisandosi ragioni di pubblica rilevanza tali da giustificare l'esistenza di sistemi selettivi e limitativi, quali appunto prevedono invece gli albi o gli elenchi, il Garante si è dichiarato favorevole all'introduzione del modello «aperto» che, facendo salva la libertà di iniziativa economica privata, consentirebbe la contestuale libertà di scelta del consumatore. Libertà ulteriormente garantita dall'organizzazione delle «nuove» professioni basata su sistemi di attestazione della competenza, che rappresentano di fatto

un marchio di qualità. Tale marchio è garanzia della «bontà» della prestazione professionale intesa non solo come prodotto in sé, ma anche come risultato finale di un processo di formazione approfondito ed attento all'aggiornamento continuo.

La necessità di aprire il mercato delle professioni ad attività finora non riconosciute e non regolamentate risponde anche all'esigenza che i nostri professionisti non vengano sopraffatti dalla concorrenza proveniente dagli altri paesi europei. L'Italia, recependo i principi del diritto comunitario, ha fatto propri il principio della libertà di prestazione dei servizi ed il principio della libertà di stabilimento, che hanno in comune l'oggetto «prestazione dei servizi» nel quale rientrano, così come previsto dall'articolo 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea, anche le libere professioni. Dal principio generale della libera circolazione, di cui i due precedenti costituiscono articolazione e specificazione, è derivata la necessità del riconoscimento dell'equivalenza dei titoli di studio per l'accesso alle professioni e, più recentemente, il riconoscimento delle qualifiche professionali a livello europeo. L'insieme di questi principi ha trovato una prima applicazione nell'ambito del decreto legislativo n. 206 del 2007 che ha recepito la direttiva sulle qualifiche professionali (direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio). All'articolo 26 il decreto ha ammesso le associazioni delle professioni non regolamentate a partecipare alle piattaforme comuni, insieme alle altre associazioni rappresentative di professioni già riconosciute. La disposizione appare tuttavia incompleta, perché individua le professioni non regolamentate solo in quanto presupposto degli organi di rappresentanza per le piattaforme comuni, tralasciando la necessità di individuare le associazioni delle «nuove» professioni quali soggetti giuridici di diritto privato e di disciplinare, mediante le associazioni, gli ambiti professionali non regolamentati. Si tratta, pertanto, di completare un disegno di riordino che altrimenti ri-

sulterebbe incongruo e disattenderebbe le aspettative degli operatori del settore, createsi a seguito del recepimento della direttiva sulle qualifiche professionali.

Le «nuove» professioni oggetto della presente proposta vengono disciplinate considerando il doppio livello della legislazione statale e regionale. La materia «professioni» fa parte dell'elenco delle materie concorrenti, che la Costituzione novellata ha affidato alla legislazione congiunta di Stato e regioni. In linea con la potestà ad esso attribuita, lo Stato ha dettato i principi fondamentali in materia di professioni con il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30. Tali principi rischiano tuttavia di rimanere disattesi se non si procede all'adozione di un modello di regolamentazione a carattere nazionale per queste professioni. Le regioni possono esercitare la potestà legislativa loro assegnata in materia emanando la normativa di dettaglio relativa alle «nuove» professioni, mentre lo Stato deve mantenere la piena competenza, in virtù della tutela dell'affidamento pubblico, circa l'individuazione e il riconoscimento delle professioni, dei loro contenuti e dei titoli richiesti per accedere alle rispettive attività. Il presente disegno di legge, pertanto, provvede in tal senso. Alle regioni sono affidate competenze aggiuntive, in relazione alla presenza delle associazioni professionali a livello territoriale, senza invadere il campo delle attribuzioni statali e tenendo conto della recente giurisprudenza costituzionale, che contribuisce a fare luce sulla attuale incertezza riguardo ai confini delle competenze tra Stato e regioni in materia di professioni.

Tenuto conto dei principi enunciati e nel pieno rispetto delle competenze regionali, la presente proposta intende, inoltre, soddisfare l'esigenza di riconoscimento e qualificazione delle associazioni di professioni non regolamentate che già da tempo si sono costituite, ed operano al fine di vedere realizzati i propri obiettivi. Tra queste, alcune hanno alle spalle una lunga tradizione ed una forte rap-

presentatività, che ha loro consentito di proporsi con serietà quali interlocutori degli organi istituzionali; esse hanno quindi pieno diritto al riconoscimento della loro funzione e del loro apporto alla vita economica e sociale del Paese.

L'ultimo rapporto del CNEL ricognitivo delle attività professionali e degli operatori impegnati nel settore ha censito circa 200 associazioni di professioni non riconosciute, in rappresentanza di 70 professioni. A questo dato si uniscono quelli raccolti dall'ISTAT, che ha individuato 811 attività professionali, e quello relativo al calcolo delle partite IVA aperte dai professionisti non regolamentati, pari a circa 700.000. Va rilevato, inoltre, che i soggetti che operano nell'ambito di queste professioni sono iscritti alla gestione separata INPS, in qualità di lavoratori autonomi o parasubordinati. Da ciò si comprende l'urgenza di una disciplina puntuale che organizzi il settore, poiché la protratta mancanza di regole può essere motivo di frustrazione di quella cosiddetta economia della conoscenza, cioè di una delle risorse fondamentali per la crescita del nostro Paese, oltre che causa di uno scivolamento nel limbo del lavoro sommerso di centinaia di migliaia di operatori.

La presente proposta all'articolo 1 individua l'ambito di applicazione della legge nelle attività professionali per le quali non sia già stata prevista l'organizzazione negli albi o elenchi di cui all'articolo 2229 del codice civile e ne prevede le definizioni, annoverando tra le stesse non soltanto quelle che comportano prestazioni prettamente intellettuali, ma anche quelle per la realizzazione delle quali viene utilizzato il lavoro manuale.

L'articolo 2 specifica che lo svolgimento della prestazione professionale, che deve essere libera e fondata sulla piena autonomia intellettuale e tecnica del professionista, può avvenire sia in forma individuale sia in forma associata o societaria, nonché configurarsi quale prestazione del lavoratore dipendente. In tal modo è lasciata al professionista la libertà di scegliere in quale forma esercitare la propria

professione e al consumatore di quale tipo di prestazione avvalersi, ferma restando la determinazione pubblicistica dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività.

L'articolo 3 descrive la procedura di riconoscimento delle professioni non regolamentate da parte del Ministero della giustizia. È prevista una procedura articolata, alla quale prendono parte il CNEL - quale organo propositivo del riconoscimento -, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - in virtù della competenza ripartita tra i due livelli istituzionali in tema di «professioni» - e i Ministri competenti per materia. L'atto di riconoscimento deve sempre essere motivato ed indicare i criteri valutativi alla base della decisione.

L'articolo 4 disciplina le associazioni professionali, individuandole quali soggetti giuridici di diritto privato, che garantiscono la formazione permanente dei propri iscritti e vigilano sul rispetto del codice deontologico.

All'articolo 5 sono indicati i requisiti necessari per il riconoscimento delle associazioni, che viene effettuato dal Ministero della giustizia, sentito il CNEL e previo parere della Conferenza Stato-Regioni, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro competente per materia o settore prevalente di attività. I commi 3, 4 e 5 prevedono la procedura di riconoscimento di quelle associazioni alle quali non corrisponde alcuna professione già riconosciuta. In questo caso, la richiesta di riconoscimento presentata dall'associazione rappresenta contemporaneamente richiesta di riconoscimento della nuova professione.

L'articolo 6 dispone che siano le regioni a definire l'articolazione territoriale delle associazioni, stabilendo eventuali requisiti aggiuntivi per l'esercizio dell'attività professionale nel proprio ambito.

L'articolo 7 consente alle associazioni di costituire delle forme aggregative con funzioni di rappresentanza e controllo delle associazioni stesse. Le forme aggregative veri-

ficano il rispetto degli *standard* professionali e qualitativi delle prestazioni svolte dagli associati e a tal fine operano per promuovere e qualificare le attività professionali stesse.

L'articolo 8 istituisce il registro delle associazioni professionali, al quale sono iscritte le associazioni riconosciute e le forme aggregative delle associazioni.

L'articolo 9 disciplina l'attestato di competenza - rilasciato dalle associazioni professionali o dalle forme aggregative o dagli organismi di certificazione delle persone accreditate dal SINCERT che «attesta il possesso dei prescritti requisiti professionali, l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento, nonché un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione stessa». L'attestato è rilasciato agli associati che ne fanno richiesta, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti; tuttavia non è requisito vincolante per l'esercizio della professione. Le associazioni sono chiamate a prevedere pertanto i requisiti necessari per il rilascio dell'attestato, tra cui i livelli di qualificazione professionale, la definizione dell'oggetto della professione e dei relativi profili professionali, la determinazione di *standard* qualitativi da rispettare nell'esercizio della professione.

L'articolo 10 attribuisce una delega al Governo per la regolazione delle forme previdenziali per le «nuove» professioni, mediante scorporo dalla gestione separata INPS e l'utilizzo di due criteri alternativi, mediante la confluenza delle somme scorporate nelle casse previdenziali delle professioni ordinarie, corrispondenti per materia e contenuti professionali, o mediante l'istituzione di una o più casse previdenziali autonome, destinate alle «nuove» professioni.

L'articolo 11 attribuisce al Ministero della giustizia i compiti di vigilanza sull'operato delle associazioni ed il potere sanzionatorio in caso di violazione delle relative disposizioni di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Ambito di applicazione)*

1. In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi di concorrenza e libertà di circolazione, le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le professioni per cui non sia espressamente prevista la riserva a favore delle professioni intellettuali di cui all'articolo 2229 del codice civile, con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

2. Per professioni si intendono le attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, sulla base dei principi deontologici e delle tecniche proprie dell'attività professionale stessa.

## Art. 2.

*(Esercizio della professione)*

1. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, le competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica.

2. La professione è esercitata in forma individuale ed in forma associata o societaria, o anche nella forma del lavoro dipendente. In questo ultimo caso la legge predispone apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio, nonché l'assenza di conflitti di interesse anche in caso di lavoro a tempo parziale.

## Art. 3.

*(Riconoscimento  
delle professioni non regolamentate)*

1. Su proposta del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con uno o più decreti il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di concerto con i Ministri competenti per materia, riconosce le professioni di cui all'articolo 1 che abbiano connotazione tipica di interesse diffuso, risultante da uno specifico fondamento teorico-pratico, dalla diffusione nel mercato nazionale e dalla rilevanza economica e sociale.

2. Il riconoscimento deve essere analiticamente motivato e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione e, sentite le forme aggregative di associazioni di cui all'articolo 7, stabilire i requisiti necessari per l'esercizio della professione.

3. Il riconoscimento non costituisce motivo di riserva della professione.

4. Il riconoscimento delle professioni avviene anche attraverso le modalità previste dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5.

## Art. 4.

*(Associazioni professionali)*

1. La legge garantisce la libertà di costituzione di associazioni professionali, di seguito denominate «Associazioni», di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza.

2. Gli statuti e le clausole associative delle Associazioni devono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza dei principi deontologici.

3. Le Associazioni garantiscono la formazione permanente e adottano un codice deontologico, vigilano sul comportamento degli associati e definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice. A questi fini ciascuna associazione è tenuta ad attivare uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti.

#### Art. 5.

##### *(Riconoscimento delle associazioni)*

1. Al fine del riconoscimento delle Associazioni costituiscono requisiti necessari:

a) l'avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, o comunque attestata attraverso altra idonea documentazione ufficiale, da almeno quattro anni;

b) l'adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;

c) la tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente alla associazione per gli scopi statutari;

d) la chiara individuazione di elementi di deontologia;

e) la precisa identificazione delle attività professionali che caratterizzano la professione cui l'associazione si riferisce e dei titoli di studio e delle esperienze formative necessari;



f) la previsione dell'obbligo della formazione permanente;

g) l'ampia diffusione sul territorio nazionale, che si estenda su almeno dieci regioni;

h) l'assenza di condanne penali, passate in giudicato, in capo ai legali rappresentanti, per reati commessi in relazione ad attività professionali o riferibili all'associazione medesima.

2. Le Associazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1 sono riconosciute, sentito il CNEL e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro competente per materia o settore prevalente di attività.

3. Nel caso in cui alle Associazioni richiedenti il riconoscimento non corrisponda alcuna professione già riconosciuta secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 3, la richiesta di riconoscimento costituisce anche richiesta di riconoscimento della professione di riferimento.

4. Al fine di evitare la parziale sovrapposizione tra le attività rappresentate dalle Associazioni richiedenti e l'eccessiva frammentazione delle professioni, il decreto di cui al comma 2 indica le connotazioni tipiche che costituiscono l'ambito professionale oggetto della rappresentanza ed effettua il riconoscimento della professione stessa.

5. Le Associazioni richiedenti, al fine di completare il riconoscimento, entro sei mesi devono adeguare i propri statuti alle disposizioni del decreto relative alle connotazioni della professione riconosciuta dal decreto stesso.

6. Ogni due anni il Ministro della giustizia, con decreto adottato secondo le modalità di cui al comma 2, procede alla ricognizione delle professioni per favorire l'aggiornamento di quelle esistenti, promuovere il rico-

noscimento di nuove, o per procedere ad eventuali accorpamenti.

7. Alle Associazioni è vietata l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

#### Art. 6.

##### *(Articolazione territoriale delle Associazioni)*

1. Le regioni, sentite le Associazioni o le aggregazioni di Associazioni riconosciute e presenti a livello regionale, definiscono le modalità di organizzazione territoriale delle Associazioni riconosciute. In relazione alle specifiche peculiarità del loro territorio, esse possono stabilire, per le attività professionali, requisiti aggiuntivi rispetto a quelli indicati dai decreti previsti dall'articolo 5.

2. Le regioni definiscono i percorsi formativi necessari al conseguimento dei requisiti di cui al comma 1 e all'aggiornamento delle competenze già acquisite dagli associati.

#### Art. 7.

##### *(Forme aggregative delle Associazioni)*

1. Le Associazioni possono costituire forme aggregative, di natura privata, composte da almeno dieci Associazioni, rispetto alle quali esse costituiscono comunque soggetti autonomi.

2. Le forme aggregative rappresentano le Associazioni aderenti ed agiscono in piena indipendenza ed imparzialità. Alle forme aggregative possono partecipare anche le associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Le forme aggregative hanno funzione di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche ed

istituzionali. Esse controllano l'operato delle singole Associazioni rappresentate, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli *standard* professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici deontologici definiti dalle stesse Associazioni.

4. Qualora siano riscontrate gravi inadempienze o irregolarità nell'esercizio delle funzioni proprie delle Associazioni, le forme aggregative possono provvedere con un richiamo e, in caso di persistenza di dette inadempienze o irregolarità da parte di un'associazione, con la sua espulsione.

#### Art. 8.

##### *(Registro delle Associazioni)*

1. Presso il Ministero della giustizia è istituito il registro delle associazioni professionali, di seguito denominato «Registro». Il Registro è pubblico e il Ministro della giustizia definisce, con proprio decreto, le forme e modalità della sua consultazione da parte degli interessati.

2. Con il decreto di riconoscimento di cui all'articolo 5 le Associazioni sono automaticamente iscritte al Registro.

3. Le aggregazioni delle Associazioni possono chiedere l'iscrizione al Registro di cui al presente articolo.

#### Art. 9.

##### *(Attestato di competenza)*

1. Al fine di garantire la tutela del cittadino consumatore, è istituito l'attestato di competenza, in conformità alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, con il quale si attesta il possesso dei prescritti requisiti professionali, l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento, nonché un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione stessa.

2. Tale attestato può essere rilasciato sia dalla singola Associazione che dalle forme aggregative delle Associazioni e dagli organismi di certificazione delle persone accreditate dal Sistema nazionale per l'accREDITamento degli organismi di certificazione e ispezione (SINCERT).

3. Le Associazioni definiscono i requisiti che gli iscritti devono possedere ai fini del rilascio dell'attestato di competenza di cui al comma 1, tra i quali rientrano, in particolare:

a) l'individuazione di livelli di qualificazione professionale, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o di specifici percorsi formativi;

b) la definizione dell'oggetto della professione e dei relativi profili professionali;

c) la determinazione di *standard* qualitativi da rispettare nell'esercizio della professione.

4. Per evitare che i procedimenti che portano al rilascio dell'attestato di competenza siano condizionati da conflitti di interesse e al fine di ottenere la validità degli stessi anche nei Paesi membri dell'Unione europea, i soggetti abilitati al rilascio devono essere accreditati presso il SINCERT.

5. L'attestato di competenza, che ha validità triennale, non è requisito vincolante per l'esercizio delle professioni di cui alla presente legge ed è rilasciato a tutti gli iscritti alle Associazioni che ne fanno richiesta e che dimostrano di essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 6.

6. Gli associati, ai fini del rilascio dell'attestato di competenza, devono altresì essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale.

7. Il mancato rinnovo dell'iscrizione all'Associazione comporta la perdita della validità dell'attestato stesso.

8. L'iscritto all'Associazione ha l'obbligo di informare l'utenza, qualora richiesto, del proprio numero di iscrizione all'Associa-

zione e degli estremi dell'iscrizione dell'Associazione stessa nel Registro.

Art. 10.

*(Norme previdenziali)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di istituire specifiche forme per la gestione previdenziale delle professioni oggetto della presente legge, scorporandola dalla gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere la possibilità di confluire nelle casse di previdenza delle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile corrispondenti per materia e contenuti professionali;

*b)* prevedere la possibilità, in alternativa a quanto previsto dalla lettera *a)*, di istituire di una o più casse previdenziali autonome, destinate alle professioni oggetto della presente legge.

Art. 11.

*(Vigilanza sull'attività delle Associazioni)*

1. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, vigila sull'operato delle Associazioni al fine di verificare il rispetto e il mantenimento dei requisiti di cui alla presente legge e ne dispone la cancellazione dal Registro in caso di violazione delle relative disposizioni.





